

Riforma del diritto di famiglia

Legge 26/11/2021 n. 206, in vigore dal 1° marzo 2023. Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie art. 473-bis1, 71

Augusta Tognoni
Magistrato

La legge ha quale obiettivo la semplificazione, la speditezza e razionalizzazione dei provvedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nel rispetto delle garanzie del contraddittorio, unificando le regole processuali, prima frammentate. I tempi dei giudizi di famiglia-minori beneficieranno di corsie preferenziali con un articolato controllo giurisdizionale. Sono esclusi dal nuovo rito i procedimenti di adozione di minori di età e i procedimenti in materia di protezione internazionale.

È significativo il cambio di prospettiva del diritto delle relazioni familiari: la tutela del minore è il cuore pulsante della riforma.

L'articolo offre un primo approccio sintetico ai nuovi principi, con riserva di approfondimento dei temi alla luce dei provvedimenti giudiziari.

Le norme in tema di rappresentanza e ascolto del minore sono ispirate all'idea che la tutela del minore non debba essere attuata in modo autoritario, ma consentendo la partecipazione del diretto interessato ai processi che lo riguardano, valorizzando principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e nelle convenzioni internazionali.

Il minore è titolare di diritti che deve essere abilitato a esercitare in prima persona, nella misura in cui lo consente la sua capacità di discernimento, anche in sede processuale.

La funzione dei servizi sociali deve rimanere all'interno delle garanzie giurisdizionali. Le nuove norme dispongono che nelle relazioni dei servizi siano distinti con chiarezza i fatti accertati e le fonti dell'accertamento, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate, per garantire la trasparenza dell'operato e il rispetto del contraddittorio.

Revisione delle norme riguardanti il curatore speciale del minore

Curatore speciale/rappresentante/difensore del minore nei conflitti con i genitori: art. 473-bis8.

L'esigenza della nomina del curatore speciale è maturata, sollecitata dalle fonti internazionali che hanno messo in rilievo come il minore è titolare di diritti e interessi suoi propri distinti da quelli del nucleo familiare.

In particolare:

- la Convenzione di New York del 1989 ha attribuito al minore il diritto di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano (art. 12);
- la Convenzione Europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo ha riconosciuto al minore il diritto di informazione sulle procedure che lo riguardano e ribadito il diritto dello stesso di poter esporre la propria opinione;

- le linee guida per una giustizia a misura di minore adottate dal Consiglio d'Europa il 17/11/2010 hanno sottolineato l'importanza per i minori di avere diritto di essere rappresentati da un avvocato in nome proprio nei procedimenti in cui vi è o vi potrebbe essere un conflitto di interessi tra il minore e i genitori o altre parti coinvolte.

La Corte di Cassazione ha affermato che nei giudizi *de potestate* la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori e ha affermato l'obbligatorietà della nomina del curatore speciale del minore in tutti i procedimenti in cui viene domandata la decadenza della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori ex art. 336 c.c.

La nomina del curatore speciale mira a risolvere il tema delicato della qualifica del minore come parte sostanziale (cioè destinatario degli effetti della pronuncia finale) e formale, con la fruizione di tutti i diritti difensivi e le garanzie che ne discendono.

Particolare attenzione deve essere posta ai poteri di rappresentanza sostanziale del curatore.

Cosa si intende per poteri di rappresentanza sostanziale?

Poteri di rappresentanza sostanziale sono quelli che permettono al curatore interventi puntuali e di immediata realizzazione nei casi nei quali a causa del conflitto nessuno dei genitori si attivi per dare attuazione alla decisione del giudice e all'esecuzione di scelte fondamentali. A titolo esemplificativo: il curatore speciale interviene nella fase esecutiva delle decisioni assunte da altri (genitori in conflitto, ente affidatario, giudice); può, per esempio, sottoscrivere i modelli di iscrizione a scuola, i moduli di consenso informato, può prendere appuntamento con i medici curanti, sulla base degli specifici compiti assegnati dal giudice.

Problema delicato è quello relativo al minore ultraquattordicenne, cui la riforma concede una speciale legittimazione attiva a richiedere la nomina del curatore speciale o a chiedere la revoca dello stesso "per gravi inadempienze", con la precisazione che l'istanza deve essere formulata direttamente dal minore.

Negoziiazione assistita

Apprezzabile è l'estensione dell'ambito di operatività della negoziazione assistita – prevista per la soluzione consensuale delle controversie di separazione tra coniugi – alla soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la determinazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.

La negoziazione assistita è una procedura agevole e rapida per raggiungere una soluzione consensuale. Le parti redigono un accordo in forma scritta a pena di nullità e si impegnano a cooperare tra di loro in buona fede secondo i principi di correttezza e trasparenza; la procedura prevede la presenza obbligatoria di un avvocato per ciascuna parte e l'intervento del P.M. alla luce di specifiche competenze.

Consulenza tecnica

Un'attenzione particolare è riservata alla consulenza tecnica d'ufficio, disposta dal giudice, che precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alla valutazione da compiere (art. 473-bis25).

La riforma ha introdotto precise garanzie di professionalità e obblighi di formazione e specializzazione per i consulenti. Nell'albo dei CTU sono inserite le nuove categorie di neuropsichiatria infantile, psicologia dell'età evolutiva e psicologia giuridica e forense; l'iscrizione è subordinata al possesso di titoli accademici specifici e all'esperienza clinica nella materia della violenza domestica e dell'abuso in danno dei minori. È

espressamente disposto che nella consulenza le indagini e le valutazioni devono essere fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, con l'avvertenza che tale non è la sindrome di alienazione parentale (PAS), come è stato già esplicitato in una nota del 29/5/2020 dal Ministero della salute.

L'ascolto del minore è un atto fondamentale del processo di famiglia

La riforma (artt. 473-bis4, bis5, bis6) ne accentua la centralità, ne disciplina le modalità, impartisce disposizioni particolari nei casi di condotte violente o abusanti all'interno del nucleo familiare o quando il minore rifiuta di incontrare i genitori.

L'ascolto del minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, deve essere effettuato direttamente dal giudice, in quanto solo l'ascolto diretto dà spazio alla effettiva partecipazione del minore al procedimento che lo riguarda; le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Il giudice non procede all'ascolto, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Le modalità dell'ascolto mettono in evidenza il rispetto per il minore "persona", soggetto di diritto.

Art. 473-bis5, bis6: "L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale. Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni

è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 473-bis8. Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore".

Conclusioni

Le nuove norme comportano un significativo cambiamento della cultura giuridica in ambito familiare: fornire una attenta tutela dei diritti ai soggetti che si trovino in una posizione di particolare vulnerabilità.

Il nuovo processo è uno strumento primario per l'emersione della violenza domestica e un luogo in cui deve e può essere intercettata.

Il minore, soggetto portatore di diritti propri, ha una propria legittimazione attiva nel processo, può formulare domande e richieste istruttorie con il curatore speciale.

Rivelano grande sensibilità le modalità dell'ascolto, elemento fondamentale di comprensione delle situazioni.

L'ascolto del minore deve essere effettuato dal giudice direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto e deve essere videoregistrato, indicazione questa significativa, perché cristallizza un momento processuale importante a salvaguardia del diritto di difesa di tutte le parti.

L'esame dei provvedimenti giudiziari con l'applicazione delle nuove norme consentirà approfondimenti e spunti di riflessione interessanti. ■

augusta.tognoni@gmail.com

blister

Migliorare l'appropriatezza prescrittiva attraverso le norme sociali

Quali sono le resistenze al cambiamento di un comportamento? E quanto sono importanti le barriere che incidono sulla motivazione al cambiamento? Domande importanti se desideriamo modificare le nostre abitudini nei comportamenti legati alla salute. Ma anche i pediatri devono interrogarsi su come cambiare i propri comportamenti prescrittivi per migliorare l'adesione alle indicazioni *evidence-based* per la cura delle malattie infettive [1]. Tra le diverse strategie adottate per migliorare le motivazioni al cambiamento una, tra le più utilizzate, è il feedback alle norme sociali, sviluppata all'interno delle scienze del comportamento per affrontare gli ostacoli emotivi, cognitivi e interpersonali, con l'obiettivo di una riduzione della prescrizione inappropriata di antibiotici. Nel feedback alle norme sociali il comportamento prescrittivo è confrontato con un obiettivo specifico attraverso un percorso di audit o di feedback all'interno di un gruppo di pari; le norme sociali sono definite come gli standard impliciti o espliciti che il gruppo utilizza per sviluppare credenze o comportamenti utilizzati nel confronto con comportamenti ritenuti anomali. Poiché la tendenza di una persona è quella di uniformarsi alle norme sociali del gruppo, il feedback e il confronto tra pari possono portare a modifiche del comportamento.

Una revisione sistematica ha valutato l'effetto delle strategie basate sulle teorie delle scienze comportamentali nella prescrizione corretta di antibiotici da parte dei medici. Tutti i 23 studi inclusi nella revisione utilizzavano, unicamente o in parte come approccio al cambiamento, il feedback alle norme sociali che si sono rivelate essere una strategia efficace per ridurre la prescrizione di antibiotici con una differenza di tasso complessiva del 4% ($p < 0,0001$). Gli interventi svolti nell'ambito delle cure primarie erano più efficaci rispetto a quelli rivolti alle istituzioni, mentre quelli eseguiti in ospedali di III livello sono risultati non efficaci [2]. Infine questi interventi, definiti anche *nudge*, non richiedono l'utilizzo di incentivi economici ai professionisti [3]. Ecco, dove l'*evidence-based medicine* non è sufficiente per migliorare l'appropriatezza prescrittiva, è necessario investire su strategie per modificare il comportamento del professionista in modo da ridurre l'inequità di cura verso i bambini [4].

1. Articolo del mese. Ridurre la prescrizione di antibiotici nelle cure primarie: dai test point-of-care in ambulatorio alla gestione della comunicazione senza rinunciare alle prove di efficacia. Pagine elettroniche di Quaderni acp 2022; 29:am.1.
2. Zeng Y, Shi L, Liu C et al. Effects of social norm feedback on antibiotic prescribing and its characteristics in behaviour change techniques: a mixed-methods systematic review. *Lancet Infect Dis* 2023 May;23(5):e175-e184.
3. Raban MZ, Gonzalez G, Nguyen AD et al. Nudge interventions to reduce unnecessary antibiotic prescribing in primary care: a systematic review. *BMJ Open* 2023 Jan 18;13(1):e062688.
4. Articolo del mese. Terapia antibiotica nella pediatria delle cure primarie in Italia, un esempio di inequità. Pagine elettroniche di Quaderni acp 2017; 24(6):am.1.